

SCHEDA TECNICA	
CARATTERISTICHE GENERALI	
CONTRAENTE	Colui che stipula la polizza di assicurazione.
DESTINATA A	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietari di abitazione adibite a dimora abituale o saltuaria per la tutela del patrimonio immobiliare e del relativo contenuto. • Proprietari di fabbricati adibiti ad uso civile – abitazione locata a terzi o studio professionale – per la tutela della propria responsabilità civile verso terzi. • Nuclei familiari per la tutela della responsabilità civile verso terzi per eventi collegati alla vita privata ed alla conduzione dei fabbricati adibiti a dimora abituale o saltuaria e per la protezione dei beni personali da furto, scippo o rapina fuori dalle mura domestiche.
DURATA	La polizza può essere emessa per una durata minima di un anno e massima di dieci anni, con tacito rinnovo e diritto per il Contraente di dare disdetta ad ogni scadenza annuale nelle forme e nei termini indicati nello schema riepilogativo di prodotto.
EFFETTO E SCADENZA	Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del giorno in cui scade la durata annuale.
PAGAMENTO DEL PREMIO	Il versamento del premio in base al disposto del C.C. (Art. 1901) è fondamentale per la validità del contratto; il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione e/o l'annullamento dell'efficacia del contratto.
CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • E' previsto il diritto di ripensamento: facoltà di recesso, in assenza sinistri, nei 14 giorni successivi al pagamento del premio; • E' possibile annullare il contratto inviando raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; • In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata nei termini stabiliti al precedente comma. • Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto (Art. 1901 CC). • Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabiliti in base ad una precisa tipologia/categoria di rischio, tutte le variazioni che comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni: <u>aumento del rischio (Art. 1898 CC)</u> - la mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto. <u>diminuzione del rischio (Art. 1897 CC)</u> - l'Assicuratore è obbligato a ridurre il premio del contratto ed a rinunciare alla facoltà di recedere dallo stesso.
IMPOSTE ASSICURATIVE	I premi assicurativi sono soggetti al versamento delle imposte di legge.
LEGISLAZIONE	Il contratto è soggetto alla legge italiana.
FORO GIUDIZIARIO	Il luogo in cui è domiciliato il Contraente.

CONDIZIONI GENERALI	
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Altre assicurazioni; • Estinzione anticipata del mutuo; • Rinegoziazione del mutuo; • Portabilità del mutuo; • Buona fede; • Dolo e colpa grave; • Onorari periti; • Fabbricati in comproprietà o condominio.
SEZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI	
COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE	<p>La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incendio; 2) fulmine; 3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosioni; 4) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali loro parti o cose trasportate; 5) urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente; 6) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; <p>La Società indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: <ul style="list-style-type: none"> • sviluppo di fumi, gas, vapori • mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica • mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento • colaggio o fuoriuscita di liquidi • purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50m. da esse; 8) i guasti causati alle cose assicurate dall'Assicurato e/o da terzi e/o per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento garantito con la polizza; 9) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; 10) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime. Si intendono assicurati anche i danni all'arredamento, qualora il fabbricato non risulti assicurato con la presente polizza. 11) sono comprese, solo se assicurato il fabbricato di proprietà, le spese per la riparazione della rottura, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato. <p>La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura.</p>

COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE

- 12) danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
 - macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato) con esclusione degli impianti di energia rinnovabile
 - apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato l'arredamento domestico).
- 13) le spese per la rimozione, il ricollocamento, il trasloco e il deposito del contenuto dell'abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa.
- 14) il furto di fissi e infissi, sempreché risulti assicurata la partita fabbricato, compresi i guasti cagionati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati
- 15) i danni materiali e diretti causati da caduta accidentale di ascensori e montacarichi
- 16) le spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti a servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione.
La Società indennizza:
 - a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione del gas;
 - b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui ad a) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
- 17) i danni a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto **durata continuativa non inferiore a 12 ore**
- 18) le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 19) le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, **per un periodo massimo di 3 mesi**
- 20) nel caso in cui l'abitazione assicurata sia locata a terzi, la perdita di canone di locazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il periodo strettamente necessario al ripristino dell'abitazione stessa, **con il limite di 6 mesi**
- 21) le spese relative agli oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza, nell'ambito del limite previsto;
- 22) i danni materiali e diretti all'arredamento domestico portato dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in alberghi o in locali di

	<p>villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è prestata esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte dell'Assicurato o suoi familiari conviventi e fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per l'arredamento domestico;</p> <p>Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando i limiti, franchigie e scoperti indicati nello schema riepilogativo</p>										
GARANZIE E SOMME ASSICURABILI	<table> <tr> <td>Sezione incendio ed altri danni ai beni (limite di sezione)</td> <td>€ 2.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Fabbricato</td> <td>€ 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Rischio locativo</td> <td>€ 1.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contenuto</td> <td>€ 250.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ricorso terzi</td> <td>€ 750.000,00</td> </tr> </table>	Sezione incendio ed altri danni ai beni (limite di sezione)	€ 2.000.000,00	Fabbricato	€ 1.000.000,00	Rischio locativo	€ 1.000.000,00	Contenuto	€ 250.000,00	Ricorso terzi	€ 750.000,00
Sezione incendio ed altri danni ai beni (limite di sezione)	€ 2.000.000,00										
Fabbricato	€ 1.000.000,00										
Rischio locativo	€ 1.000.000,00										
Contenuto	€ 250.000,00										
Ricorso terzi	€ 750.000,00										
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi atmosferici; • Sovraccarico neve; • Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio; • Rinuncia alla rivalsa; • Gelo; • Rigurgito fogne/intasamento gronde o pluviali; • Lastre; • Tubature interrate; • Trasloco. 										
CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se specificata la somma assicurata e relativo premio)	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio locativo; • Danni a terzi. 										
COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall'art. 42; b) causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici salvo quanto previsto dall'art. 40; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto previsto dall'art. 38; h) alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia dell'art. 38) comma 12. 										

SEZIONE FURTO E SCIPIO	
PRESTAZIONI	<p>Assicura il rimborso di un capitale in caso di asportazione di effetti domestici dentro e fuori l'abitazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ furto, rapina nei locali, danneggiamenti e atti vandalici; ✓ rapina all'esterno, scippo e sottrazione in caso d'infortunio o malore.
SOMME ASSICURABILI	<p>Limiti di indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ furto dimora abituale € 50.000,00 ✓ Furto dimora saltuaria € 13.000,00 con il massimo del 40% della somma assicurata per gioielli, preziosi, titoli; e fino al 10% della somma assicurata per denaro contante. ✓ scippo € 8.000,00
COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: <ul style="list-style-type: none"> - da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, escluso il caso di dimora saltuaria (esclusione operante solo per gioielli, preziosi, , denaro, titoli di credito, pellicce, raccolte e collezioni); f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto a carico dell'Assicurato (solo per dimora saltuaria)
CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se specificata la somma assicurata e relativo premio)	<ul style="list-style-type: none"> • Scippo

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
PRESTAZIONI	<i>Tutela la famiglia da quei fatti della vita privata che possono provocare involontariamente danni a terzi, fino al massimale prescelto.</i>
MASSIMALE ASSICURABILE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ € 750.000,00; ✓ € 1.000.000,00; ✓ € 2.000.000,00.
COSA NON COMPRENDE L'ASSICURAZIONE	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da fatto doloso dell'Assicurato e dei suoi Familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto doloso dei figli minori di cui l'Assicurato debba rispondere; b) dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 57 comma f); d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto; e) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi; f) derivanti o conseguenti dall'emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici; g) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; h) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i) conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria; j) causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico; k) causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere; l) derivanti e conseguenti dall'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell'Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro; m) da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all'Art.56 - comma v) ed all'Art. 57 – comma h); n) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 57 comma e); o) derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 e successive modifiche, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC Veicoli e Natanti, salvo quanto previsto all'art. 56) comma g); p) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 56 - comma t e v) ed all'Art. 57 – comma h);

CARATTERISTICHE TECNICHE	<p>Rimborso, fino ad un massimale di € 2.000.000,00, dei danni cagionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ durante la vita privata (ad es.: pratica di sport, campeggio, possesso di animali, di armi ecc); ✓ da minori di cui si ha la responsabilità; ✓ nella conduzione e dalla proprietà dell'abitazione (spargimento di acqua, elettrodomestici, rottura tubi, lavori di ordinaria manutenzione, antenne ecc). <p>Non sono considerati "terzi" il coniuge, i genitori, i figli, il convivente, altri parenti e conviventi.</p>
ESTENSIONI DI GARANZIA (valide ed operanti solo se appositamente richiamate in polizza)	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) • Esercizio di Bed & Breakfast;
SEZIONE ASSISTENZA	
PRESTAZIONI	<p>Viene messa a disposizione della famiglia una Centrale Operativa (24h su 24) che, in caso di emergenza, provvede ad inviare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un medico e garantisce una serie di prestazioni accessorie orientate a tutelare l'abitazione e il nucleo familiare.</p>
ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI	<p>Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. b. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa. c. Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l'Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento. d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. f. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. g. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

	<p>h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</p> <p>i. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.</p> <p>Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.</p> <p>l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.</p>
<p>ISTRUZIONE PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA</p>	<p>Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al <i>numero verde 800.257.114</i> oppure al <i>numero di Milano 02 26962499</i> comunicando il tipo di assistenza, nome e cognome, numero di polizza.</p>
<p align="center">SEZIONE TUTELA LEGALE Garanzia offerta in collaborazione con la D.A.S.</p> <p align="center">Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B</p>	
<p>COSA COMPRENDE L'ASSICURAZIONE</p>	<p>La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.</p> <p>La garanzia riguarda l'esigenza di difesa penale e civile.</p>
<p>LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE</p>	<p>Vedi Art. 72 delle condizioni di polizza.</p>

Documento informativo non contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza.